

Art. 4.

Il presente decreto, che abroga e sostituisce il decreto 1° ottobre 2014, n. 395, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2016

Il Ministro: DELRIO

16A08262

DECRETO 21 novembre 2016.

Rettifica del termine temporale previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto 9 giugno 2016, recante le disposizioni sulle modalità operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2016, n. 208 recante modalità per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, ed in particolare l'art. 3, comma 4, a norma del quale «La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede, entro il 31 luglio 2017, alla verifica dei requisiti di ammissibilità»;

Considerato che il termine del 31 luglio 2017, previsto dal predetto art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 208 del 2016 per la verifica dei requisiti di ammissibilità da parte dell'Amministrazione, risulta successivo al 1° dicembre 2016, data in cui l'attività formativa deve essere avviata, come indicato all'art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 208 del 2016;

Considerato, dunque, che il termine 31 luglio 2017 non consentirebbe alle imprese di autotrasporto e agli istituti di formazione di conoscere l'esito della verifica dei requisiti di ammissibilità prima dell'avvio dell'attività formativa prevista a partire dal 1° dicembre 2016;

Ritenuto, quindi, di dover procedere con la rettifica del suddetto mero errore materiale, fissando al 30 novembre 2016 la data entro cui si conclude la verifica dei requisiti di ammissibilità da parte della commissione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto n. 208 del 2016;

Considerato, inoltre, che nessuno dei termini previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2016, n. 208 risulta scaduto;

Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Vista la nota della Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità n. 17972 del 13 ottobre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 31 luglio 2017 previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2016, n. 208, quale data entro cui la Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, verifica i requisiti di ammissibilità delle imprese richiedenti il beneficio, viene anticipato al 30 novembre 2016. Rimangono invariati gli altri termini temporali indicati nel decreto ministeriale n. 208 del 2016.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2016

Il Ministro: DELRIO

16A08329

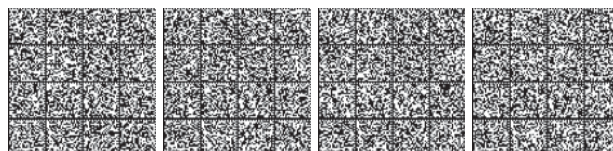
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2016.

Variazione della denominazione di varietà di mais iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2016, con il quale sono state iscritte al registro nazionale la varietà di mais denominate *SY Cuarzo* ed *RGT Paroxsal*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le proposte di nuove denominazioni presentate dagli interessati e volte ad evitare che le medesime denominazioni identifichino il precedente responsabile della commercializzazione delle sementi stante l'esistenza di un accordo commerciale che trasferisce lo sfruttamento delle varietà ad altra ditta;

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 3/2016 senza che siano state presentate obiezioni alla loro adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais *SY Cuarzo* è modificata in *Cuarzo*.

La denominazione della varietà di mais *RGT Paroxsal* è modificata in *YACO*.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2016

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A08261

DECRETO 16 novembre 2016.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

